



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21	del reg.	<b>Oggetto:</b> NOMINA LEGALE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO IMU-TASI 2018
Data	15/02/2024	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore		X
Callipo	Salvatore	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**NOMINA LEGALE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO IMU-TASI 2018**";

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al valore civile  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: NOMINA LEGALE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO IMU-TASI 2018

### IL PROPONENTE

Accertato che con note acquisite al protocollo di questo Ente, n.790 e n. 791 del 25.01.2024 è stata notificata dagli eredi L.F. la proposizione, per il tramite dei legali di fiducia, del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di L'Aquila avverso rispettivamente all'avviso di accertamento IMU 2018 n. 1052 del 21.12.2023 e avviso di accertamento TASI 2018 n.369 del 21.12.2023, notificati in data 29.12.2023;

Ritenuto opportuno di proporre appello avverso i predetti ricorsi e costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Comune di Carsoli;

Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento sopra menzionato per far valere le proprie ragioni;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) n.1 del medesimo, e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2059629>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'Amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Com-missione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.02.2024, trasmesso - su richiesta dell'Amministrazione Comunale - dall'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, esperta in particolare in materia di diritto tributario, già incaricata della difesa legale di questo Ente nell'analogo contenzioso instaurato dalla stessa contribuente relativamente agli anni di imposta 2016 e 2017;

Rilevato che la suddetta professionista, attestandosi sui minimi tariffari di cui al D.M. 147-2022 relativi a causa di valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, ha presentato i seguenti preventivi di spesa:

- € 2.091,00 oltre spese generali 15% e cpa 4%- ricorso IMU 2018;
- € 1.278,00 oltre spese generali 15% e cpa 4%- ricorso TASI 2018;

assicurando contestualmente una riduzione del 20% per l'affidamento di entrambi i ricorsi e in accoglimento di richiesta dell'Ente, dando la propria disponibilità ad applicare una ulteriore riduzione del 10% proprio in considerazione della fiducia confermata e per aver svolto analoga difesa per le precedenti annualità di imposta, rideterminando i preventivi come segue:

- € 1.463,70 oltre € 219,55 per spese generali 15% ed € 67,33 cpa 4%- ricorso IMU 2018;
- € 894,60 oltre € 134,19 spese generali 15% ed € 41,15 cpa 4%- ricorso TASI 2018;

Visto il curriculum del legale, conservato in atti, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Anna Francesca Guaricci alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 2.820,52 ogni onere incluso, ritenendo opportuno garantire la continuità dell'incarico di difesa anche nei giudizi di che trattasi e tenuto conto dell'efficiente operato svolto nel corso dei precedenti giudizi;

Accertato che, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione- sez. I n. 18224 del 21.12.2002 e da Cassazione- sez. III n. 2878 del 26.02.2002 (più di recente da ordinanza Consiglio di Stato -sez. V n. 1443 del 30.03.2011 e da Ordinanza Cassazione civile sez. VI n. 5802 del 23.03.2016) l'Organo competente ad autorizzare le liti è la Giunta comunale e l'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio è il Sindaco;

#### PROPRONE DI DELIBERARE

Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa.

Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere la costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado dell'Aquila, promosso da eredi L.F. in data 25.01.2024, rappresentata dal dottore commercialista Amadio Renzo e dal dott. Angelo Viti, con studio in Roma presso "Di Tanno e Associati" in via Crescenzo 14, avverso all'avviso di accertamento IMU 2018 n. 1052 del 21.12.2023 e avviso di accertamento TASI 2018 n. 369 del 21.12.2023, notificati in data 29.12.2023.

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente.

Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, conferendo alla medesima ogni facoltà di legge per la costituzione in giudizio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado dell'Aquila, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare.

Di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa conservato in atti e alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare per una spesa massima complessiva di € 2.820,52 come in premessa esplicitato.

Di dare altresì atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato.

Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere complessivo a carico dell'Ente è determinato in € 2.820,52 rinviando al predetto Responsabile l'adozione di ogni altro adempimento conseguente al presente provvedimento, inclusa l'assunzione del corrispondente impegno di spesa.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante la necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte della professionista individuata e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'Ente.


L'assessore al bilancio  
Geom. GIANPAOLO LUGINI



#### Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



**COMUNE DI CARSOLI**  
**PROVINCIA DELL'AQUILA**

Codice CIG n.

La sottoscritta Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. del        e della propria determinazione n. in data        , in nome e per conto dell'Ente per cui agisce in qualità di Responsabile;

**CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE**

al legale di seguito indicato:

Avv. Francesca Anna Guaricci, C.F. GRCNFR87H44H501A dello studio legale BOCCI&GUARICCI in via Lidia, 73 00179 ROMA all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma, e mail: [afguaricci@gmail.com](mailto:afguaricci@gmail.com) pec: [annafrancescaguaricci@ordineavvocatiroma.org](mailto:annafrancescaguaricci@ordineavvocatiroma.org);

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico riguarda la costituzione in giudizio nei ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di L'Aquila, acquisiti al prot. n. 790 del 25.01.2024 e prot. n. 791 del 25.01.2024, trasmessi da L.F. per il tramite dei dott. Amadio Renzo e dott. Angelo Viti, con studio in Roma, presso "Di Tanno e Associati-Studio Legale e Tributario" via Crescenzo, 14 -00193, avverso all'avviso di accertamento IMU 2018 n. 1052 del 21.12.2023 e avviso di accertamento TASI 2018 n. 369 del 21.12.2023, notificati in data 29.12.2023;
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica e l'intera attività professionale da svolgere nel giudizio, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
3. L'Avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.
6. Il compenso convenuto tra le parti è fissato distintamente come segue:  
- per le attività di difesa presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado dell'Aquila € 1.463,70 + €219,55 (15% spese generali) + € 67,33 (4% cassa avvocati), per un importo complessivo di € 1.750,58 nell'ambito del ricorso IMU 2018 ed € 894,60 + € 134,19 (15% spese generali) + € 41,15 (4% cassa avvocati) , per un importo complessivo di € 1.069,94 nell'ambito del ricorso TASI 2018.  
Nei predetti compensi è compresa ogni voce di spesa, incluse eventuali trasferte, che restano a carico del legale; i compensi rimangono fissi ed invariabili, non subendo variazioni in relazione all'andamento dei procedimenti, né alla durata degli stessi.
7. Il compenso previsto per le attività di difesa sarà liquidato e pagato al termine delle stesse salvo acconto del 30%, che sarà versato entro venti giorni dalla proposizione del ricorso stesso. Il Comune di Carsoli corrisponderà all'avvocato l'importo relativo alla difesa presso la Corte di Giustizia tributaria di I grado a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo, previo recupero a carico della controparte. Resta inteso che,

laddove i due ricorsi promossi dalla contribuente dovessero avere tempistiche processuali diverse per la relativa definizione, il pagamento del saldo sarà corrisposto comunque all'esito di ciascun ricorso definito, conformemente ai compensi distintamente pattuiti.

8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione.

9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.

10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assumerà tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a comunicare entro il termine di sette giorni l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.

11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato autorizza la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.

12. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. L'avvocato incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13. L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccipire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.

15. Nei casi in cui per la resistenza in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'avvocato incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente il legale qui incaricato. Il relativo compenso resta a carico dell'avvocato incaricato.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Carsoli, li 14.02.2024

PER L'AMMINISTRAZIONE  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

IL LEGALE INCARICATO  
avv. Anna Francesca GUARICCI

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 1663 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 16.02.2024

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_